

Codice A2106B

D.D. 2 dicembre 2024, n. 422

**D.Lgs. n. 40/2021 e s.m.i., L.R. n. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019.
Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo dei comprensori sciistici del Belvedere,
Monte Moro, Rosareccio e Fondo, siti nel Comune di Macugnaga (VB) - Pratica n. 30.**



ATTO DD 422/A2106B/2024

DEL 02/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: D.Lgs. n. 40/2021 e s.m.i., L.R. n. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019.
Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo dei comprensori sciistici del
Belvedere, Monte Moro, Rosareccio e Fondo, siti nel Comune di Macugnaga (VB) -
Pratica n. 30.

Premesso che:

- la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e delle piste da sci, delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport di montagna, estendendoli alle attività turistico-sportive nel periodo estivo;
- gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 2/2009 e s.m.i. disciplinano il procedimento di classificazione delle piste da sci sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale, con il supporto degli esperti della Commissione tecnico-consultiva, appositamente istituita dall’art. 11;
- con le leggi regionali n. 19/2016, n. 1/2017, n. 32/2021 e n. 17/2024, sono state apportate modifiche sostanziali alla l.r. 2/2009 che hanno interessato, tra l’altro, il procedimento di classificazione delle piste da sci, di cui ai citati articoli 6, 7 e 8 della legge, nonché i parametri di riferimento di cui all’art. 24;
- la suddetta l.r. n. 32/2021 ha altresì istituito, ai fini della classificazione delle piste, la Commissione Tecnica, che esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8, andando a separare la funzione consultiva di cui all’art. 11 comma 2 dalla funzione tecnica espletata dalla suddetta commissione (art. 11 comma 3);

- con le D.G.R. n. 17-4762 del 13/03/2017 e n. 76-8985 del 16/05/2019, in attuazione dell'art. 6 comma 1 della l.r. 2/2009 e s.m.i., al fine di assicurare omogeneità di valutazione a tutela della sicurezza degli utenti, sono stati approvati criteri ed indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, quali strumenti operativi di supporto alla struttura regionale.

Dato atto che:

- il Settore "Sport e Tempo Libero" della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport è la struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di classificazione delle piste da sci e svolge attività di coordinamento della Commissione Tecnica di cui all'art. 11 comma 3 della legge in oggetto;

- suddetta Commissione, i cui membri sono stati nominati con D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023, è composta da: due esperti dei settori regionali competenti; un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune; un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e dal dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione in qualità di presidente (Settore Sport e tempo Libero);

- la Commissione esprime parere vincolante e motivato sulla classificazione delle piste da discesa e di fondo, in applicazione dei parametri fissati dal D.Lgs 40/2021 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", come recentemente modificato dal D.Lgs 120/2023, della l.r. 2/2009 e dei parametri suppletivi indicati nella D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, ove compatibili, di seguito elencati:

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

a) *colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento (come modificato all' Art. 5, Comma 1, lettera a) del D.Lgs 120/2023), ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;*

b) *colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;*

c) *colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.*

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) *pista facile, segnata in blu, avente:*

1) *pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;*

2) *pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;*

3) *lunghezza non superiore ai 10 chilometri;*

4) *sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;*

b) *pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:*

1) *pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;*

2) *pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;*

3) *lunghezza non superiore ai 30 chilometri;*

- 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 2/2009, è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di diversa classificazione della pista rispetto ai suddetti parametri, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

Preso atto che, con la D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, al punto C) dell'allegato 1) è stata definita la lunghezza dei "brevi tratti" al fine di garantire omogeneità di valutazione in ordine alla determinazione del grado di difficoltà delle piste sul territorio piemontese.

Preso atto, altresì, che, in applicazione della D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, la Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei suddetti parametri di classificazione e, nella valutazione complessiva degli elaborati, si attiene ai seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisce in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore. In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore;
- la commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella domanda di classificazione senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).

Atteso che la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto (art. 7 comma 5 l.r. 2/2009 e s.m.i.).

Rilevato che:

- in esito all'entrata in vigore della L.R. 9 aprile 2024, n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2", il provvedimento di classificazione delle piste è stata sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L.R. 2/2009, "in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia".

Viste:

- la domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo dei comprensori sciistici del Belvedere, Monte Moro, Casereccio e Fondo, siti nel Comune di Macugnaga (VB), presentata dal Comune di Macugnaga in data 19.04.2012 con nota ns. prot. n. 911772/DB1800;
- la nota ns. prot. n. 2602/A2001A del 21.02.2017 con cui è stata richiesta al Comune di Macugnaga la conferma della proposta di classificazione di aprile 2012;
- la risposta del Comune di Macugnaga con nota ns. prot. n. 1962 del 02.05.2017 con cui veniva

comunicato che era in corso la predisposizione della nuova proposta di classificazione;

- la nota ns. prot. n. 10040/A2007B del 24.09.2018 in cui si è stato nuovamente richiesto un aggiornamento della proposta di classificazione, compresa la situazione societaria del gestore;
- la nota ns. prot. n. 5249 del 23.03.2023, in cui è stata richiesta una nuova proposta aggiornata;
- la nota ns. prot. n. 5920 del 03.04.2023 in cui il Comune di Macugnaga ha richiesto una proroga per la consegna della nuova proposta di classificazione;
- la nuova proposta di classificazione, trasmessa con nota ns. prot. n. 12914 del 01.08.2023, insieme alla comunicazione del gestore degli impianti di risalita che è "*Macugnaga Trasporti e servizi Soc. Coop*", con sede in Domodossola (VB), Via Carale Masera, n. 13.

Preso atto che l'istanza è esaminata dalla Commissione tecnica nella seduta del 20.05.2024 (verbale n.13/2024/CT) e che, con nota ns. prot. n. 14216 del 30.07.2024, sono pervenute le integrazioni richieste.

Visto che le integrazioni pervenute sono esaminate nella Commissione tecnica del 31.07.2024 (verbale n. 14/2024/CT) e che le integrazioni richieste dopo la suddetta Commissione sono pervenute con note ns. prot. n. 00012914 del 01.08.2024, n. 00014632 del 05.08.2024 e n. 16398 del 23.09.2024.

Rilevato che gli elaborati pervenuti sono stati valutati tenendo conto delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021 dal Decreto Legislativo n. 120 del 29.08.2023, con particolare riguardo al parametro della pendenza longitudinale massima delle piste blu, pari al 15%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali.

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo dei comprensori sciistici del Belvedere, Monte Moro, Rosareccio e Fondo, siti nel Comune di Macugnaga (VB), come da documentazione tecnica agli atti del Settore in intestazione, approvando la tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio in oggetto, riportante denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per le motivazioni espresse in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, n. 4-8114/2024/XI "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 40/2021 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali";
- D.Lgs. n. 120/2023 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40";
- legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023: "Legge regionale 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Commissione consultiva e Commissione tecnica. Nomina componenti";

determina

- di classificare le piste da sci da discesa e da fondo dei comprensori sciistici del Belvedere, Monte Moro, Rosareccio e Fondo, siti nel Comune di Macugnaga (VB), accogliendo il parere espresso dalla Commissione Tecnica per la classificazione delle piste, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 2/2009 e s.m.i., a seguito dell'esame della documentazione tecnica conservata agli atti del Settore in intestazione, nel rispetto dei parametri di cui in premessa;

- di approvare la tabella riassuntiva della classificazione delle piste del comprensorio in oggetto, riportante: denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione non necessita di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

**Tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo -
Comprensori sciistici del BELVEDERE, MONTE MORO, ROSARECCIO e FONDO, siti nel Comune di
MACUGNAGA - VB.
Pratica n. 30 - Domanda presentata dal Comune di Macugnaga (VB)**

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
COMPRESORIO BELVEDERE					
1	BELVEDERE	ROSSA	1.896,50	1.593,10	975,80
2	VARIANTE BELVEDERE	ROSSA	1.877,40	1.765,90	399,50
3	GHIACCIAIO	ROSSA	1.910,70	1.803,50	509,50
4	RUONOGRABE	ROSSA	1.905,70	1.594,90	1.552,30
5	MURO RUONOGRABE	NERA	1.796,20	1.748,40	146,80
6	BURKI	ROSSA	1.657,30	1.502,00	646,80
7	PRATO	ROSSA	1.635,20	1.501,10	535,50
8	FILAR	ROSSA	1.596,50	1.519,80	399,70
9	FONTANONE	BLU	1.593,10	1.372,90	1.802,90
10	VARIANTE FONTANONE	ROSSA	1.559,50	1.502,30	329,90
11	SCOIATTOLI	BLU	1.467,70	1.372,70	937,50
COMPRESORIO MONTE MORO					
12	ROCCETTE BIS	NERA	2.764,80	2.423,80	1.060,00
13	ROCCETTE	NERA	2.809,10	2.469,80	944,00
14	SMERALDO	ROSSA	2.819,20	2.791,60	125,50
15	SAN PIETRO	BLU	2.872,30	2.803,60	482,60
16	MURO SAN PIETRO	ROSSA	2.871,60	2.840,50	96,40
17	VARIANTE SAN PIETRO	ROSSA	2.880,40	2.803,30	270,50
18	PLUVIOMETRO	ROSSA	2.600,00	2.503,20	306,80

19	JODER	ROSSA	2.752,00	2.563,90	505,20
20	GARE	ROSSA	2.775,70	2.531,60	783,70
21	RUPPENSTEIN	ROSSA	2.791,60	2.352,10	1.627,90
22	VARIANTE RUPPENSTEIN	ROSSA	2.566,70	2.482,20	525,90
23	MORO-BILL	ROSSA	2.366,30	1.702,30	2.284,00
24	VARIANTE MORO-BILL	ROSSA	2.158,10	1.991,80	784,00
25	BILL-STAFFA	NERA	1.698,10	1.330,10	1.309,40
26	MECCIA	ROSSA	2.866,80	1.915,70	3.106,40
COMPENSORIO ROSARECCIO					
27	ROSARECCIO	Non classificabile (in quanto non servita da un impianto di risalita funzionante)			
COMPENSORIO FONDO					
1	SIGNAL BASSO	BLU	1.363,30	1.363,30	1.669,00
2	SIGNAL ALTO	ROSSA	1.373,00	1.373,00	2.255,00
3	ISELLA	BLU	1.218,30	1.218,30	2.107,60